

Allegato sub. A)

CRITERI RELATIVI ALLA FORMAZIONE, AGLI ESAMI TEORICO-PRATICI ED ALLO SVOLGIMENTO DELLE ATTIVITÀ DEI CONDUTTORI DI CANE DA TRACCIA IN PROVINCIA DI BELLUNO.

1) Formazione ed abilitazione del conduttore di cane da traccia e del proprio ausiliario.

L'abilitazione del binomio conduttore-cane consiste in due prove:

1. prova teorica a cui dovrà sottoporsi il conduttore;
2. prova pratica svolta dal conduttore con il proprio ausiliario.

L'iscrizione/rinnovo della stessa all'Albo provinciale dei conduttori di cani da traccia sono a titolo gratuito.

Possono essere iscritti all'Albo dei conduttori di cani da traccia tutti i cittadini che abbiano compiuto i 18 anni di età e che non abbiano subito condanne definitive, nei cinque anni precedenti la richiesta di iscrizione/rinnovo, per illeciti penali commessi in materia di caccia, condizione autocertificabile dall'interessato al momento della richiesta di iscrizione/rinnovo della stessa.

PROVA TEORICA

Il conduttore dovrà superare una prova teorica, preliminare alla pratica, che consiste in 30 quiz a risposta multipla su materie cinofile e venatorie, da effettuare una sola volta nel corso della carriera di conduttore, indipendentemente dai cani utilizzati.

Il corso di formazione per conduttori di cani da traccia sarà promosso dalla Provincia di Belluno e consisterà in almeno 8 ore comprensive di parte teoria e pratica sull'addestramento dell'ausiliario.

Il programma del corso dovrà seguire le linee di indirizzo dell'ISPRA.

È prevista, inoltre, la possibilità per il conduttore di richiedere il riconoscimento per equipollenza del titolo teorico di "conduttore di cane da traccia", conseguito presso un'altra Amministrazione a seguito della frequenza di specifico corso, con superamento di relativo esame teorico finale.

PROVA PRATICA

- È ammesso alla prova il cane che ha compiuto almeno un anno di età;
- la prova per i soggetti di età compresa tra uno e due anni può essere effettuata anche su traccia artificiale con segni marcanti il percorso ben visibili: il superamento di tale prova permette l'abilitazione per due anni;
- la prova per i soggetti maturi - da tre anni in poi - non avrà i segni a vista lungo la traccia. Il percorso sarà verificabile dai componenti esperti della Commissione tecnica mediante segni non visibili al conduttore; il superamento di tale prova può permettere l'abilitazione a vita;
- per ottenere l'abilitazione a vita, il binomio dovrà effettuare la prova di abilitazione dopo 2 anni dalla prima prova superata positivamente;
- sono ritenute valide ai fini dell'iscrizione/rinnovo all'Albo provinciale, con gli stessi criteri temporali sopra indicati, le prove di lavoro ufficiali riconosciute E.N.C.I - F.C.I.- I.S.H.V., superate con una qualifica di MOLTO BUONO o superiore, nonché un brevetto "sul naturale", svolto secondo i criteri internazionali/riconosciuto E.N.C.I - F.C.I.- I.S.H.V.;
- lungo il percorso della prova è consentita la correzione del cane da parte del conduttore, su indicazione dei componenti esperti della Commissione tecnica presenti, per un numero massimo di 2 volte;
- la durata massima delle prove di abilitazione è stabilita in un'ora dalla partenza sull'anschluss;
- l'esaminato è tenuto al rispetto di quanto stabilito dai componenti esperti della Commissione tecnica presenti ed il parere degli stessi è insindacabile.

Il superamento degli esami, consistenti nella prova teorica e nella prova pratica, permette l'iscrizione/rinnovo all'Albo provinciale dei conduttori di cani da traccia della Provincia di Belluno.

Qualora il binomio conduttore-cane da traccia non superi la prova di abilitazione/rinnovo organizzata dalla Provincia di Belluno, la stessa non potrà essere ripetuta nell'anno in corso.

Il non superamento della prova di cui sopra non pregiudica la possibilità per il binomio conduttore-cane da traccia di richiedere l'iscrizione/rinnovo all'Albo provinciale mediante la partecipazione ad una prova riconosciuta E.N.C.I – F.C.I. - I.S.H.V.

Tutte le prove dovranno essere effettuate in tempo utile alla comunicazione alla Provincia di Belluno dei relativi esiti, da parte dei richiedenti l'iscrizione/rinnovo all'Albo dei conduttori di cane da traccia, che dovrà avvenire entro il 31 agosto di ogni anno.

L'aggiornamento dell'Albo provinciale dei conduttori di cani da traccia verrà effettuato entro il 30 settembre di ogni anno (data alla quale corrisponde la valenza dell'iscrizione allo stesso, secondo le scadenze pluriennali di cui ai criteri relativi alla "prova pratica").

Il binomio conduttore/cane abilitato sarà dotato di tesserino di riconoscimento rilasciato dalla Provincia di Belluno che ne autorizzi, secondo le specifiche norme, lo svolgimento dell'attività, da esibire ogni qualvolta venga richiesto dall'autorità competente.

MODALITA' DI TRACCIATURA E SORTEGGIO DELLE TRACCE.

- Le tracce devono essere marcate con zoccolo di selvatico e 250 cc di sangue, possibilmente dello stesso animale; a fine traccia deve essere posizionata una spoglia di selvatico;
- la traccia deve svilupparsi per una lunghezza di circa 1 km;
- le tracce devono essere numerate progressivamente al momento della tracciatura;
- il sorteggio deve essere effettuato prima dello svolgimento delle prove;
- al sorteggio deve essere presente la Commissione tecnica di cui al punto 2;
- le tracce devono essere marcate almeno 15 ore prima dello svolgimento delle prove stesse;
- almeno un membro della Commissione tecnica di cui al punto 2 partecipa alla fase di predisposizione delle tracce.

2) Commissione tecnica per lo svolgimento degli esami.

È istituita la Commissione tecnica per la valutazione degli esami teorico-pratici per conduttore di cane da traccia, validi per l'iscrizione ed il rinnovo della stessa all'Albo provinciale.

La Commissione è composta da almeno due componenti esperti, individuati tra il personale del Corpo di Polizia Provinciale e del Servizio Caccia e Pesca dell'Amministrazione provinciale di Belluno.

3) Attività di recupero e criteri operativo-gestionali.

Le attività di ricerca dell'Ungulato ferito possono essere effettuate solo dai conduttori iscritti allo specifico Albo provinciale.

Questi possono essere sia in possesso di licenza di caccia in corso di validità, sia sprovvisti della stessa, secondo le seguenti diverse modalità operative:

- il conduttore con regolare licenza di caccia può affrontare il recupero armato e deve comunque essere in possesso dei requisiti previsti per lo svolgimento dell'esercizio venatorio;
- il conduttore non in possesso di licenza di caccia dovrà sempre essere accompagnato da un cacciatore socio della Riserva Alpina di Caccia o esercitante l'attività venatoria nell'A.F.V. interessata dal ferimento dell'ungulato, in possesso dei requisiti previsti per lo svolgimento dell'esercizio venatorio, o da un agente del Corpo di Polizia Provinciale.

Prima di intraprendere un'azione di recupero, il conduttore dovrà assicurarsi che l'autore del ferimento abbia avvisato il Presidente della Riserva/Concessionario dell'A.F.V. in cui è stato richiesto l'intervento. A fine ricerca dovrà comunicare l'esito della stessa al Presidente di Riserva o Concessionario dell'A.F.V. interessato.

Un capo ferito è considerato abbattuto fintantoché sia dichiarato dal Presidente della Riserva Alpina di Caccia/Concessionario dell'A.F.V., previa consultazione con il conduttore o con gli agenti del Corpo di Polizia Provinciale, non ferito mortalmente.

A norma del comma IV, dell'art. 8 - parte tecnica del Regolamento provinciale per la disciplina della caccia, il conduttore munito di arma iscritto all'Albo provinciale, in possesso di valida licenza di caccia e regolare tesserino regionale, qualora il selvatico ferito oltrepassi il limite territoriale della Riserva, è autorizzato a proseguire la ricerca in traccia anche in altre Riserve.

Al termine della ricerca, e comunque entro le ore 21.00, il conduttore è tenuto ad avvisare i Presidenti interessati.

Il conduttore sprovvisto di arma, unitamente al cacciatore armato che lo accompagna, qualora il selvatico ferito oltrepassi il limite territoriale della Riserva Alpina di Caccia/A.F.V. ove è avvenuto il ferimento, dovranno preventivamente essere autorizzati dal Presidente della Riserva attraversata o dagli agenti del Corpo di Polizia Provinciale.

A norma del comma VI dell'art. 8 – parte tecnica del Regolamento provinciale per la disciplina della caccia, nel caso il recupero venga effettuato nei giorni o in zone di caccia chiusa, le operazioni saranno coordinate dal Corpo di Polizia Provinciale.

Anche nel caso in cui le attività di recupero sconfinino oltre i limiti amministrativi della Provincia di Belluno, le operazioni saranno coordinate dal Corpo di Polizia Provinciale.

In relazione all'attività di recupero di un cinghiale ferito, si rimanda alla specifica normativa prevista nel vigente *Disciplinare tecnico per il controllo del cinghiale in Provincia di Belluno*.

Sarà dovere dell'operatore, qualora giudichi non soddisfacente il risultato della ricerca per qualsivoglia motivo, richiedere l'intervento di altri binomi abilitati, così da dare esito definitivo all'azione di recupero.

4) Sospensione o revoca dell'iscrizione all'Albo provinciale dei conduttori di cani da traccia.

Considerato che le attività di recupero della fauna selvatica ferita e la relativa istituzione dell'Albo provinciale dei conduttori di cani da traccia, sono previste all'art. 8 - parte tecnica del Regolamento provinciale per la disciplina della caccia, si prevede che l'iscrizione all'Albo possa essere sospesa/revocata, mediante provvedimento motivato del Dirigente del Servizio "Caccia e Pesca", in caso di condanna definitiva per illecito penale in materia di caccia, commesso dal conduttore stesso.